

IVA

Split payment: gli elenchi per l'anno 2021

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: NOVITÀ E COMPILAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il regime Iva dello **split payment** prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati**, l'Iva sia esposta in fattura ma versata direttamente dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore.

In data **20 ottobre 2020** il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, ai sensi del decreto 09.01.2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18.01.2018, **l'elenco dei soggetti tenuti nel 2021 all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti**, di cui all'[articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Nello specifico **trattasi dei seguenti soggetti**:

- **società controllate** di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri ([articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.](#));
- enti o società **controllate dalle Amministrazioni Centrali**;
- enti o società **controllate dalle Amministrazioni Locali**;
- enti o società **controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza**;
- **enti, fondazioni o società partecipate** per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle **Amministrazioni Pubbliche**;
- **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana**.

Sul portale del Mef sono stati aggiornati anche gli elenchi relativi agli **anni 2018, 2019 e 2020**; sul sito è possibile effettuare la **ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società** presenti avvalendosi della **consultazione tramite codice fiscale**.

I suddetti elenchi non ricomprendono le **Amministrazioni pubbliche**, come definite dall'[articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#), comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ([articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)), per le quali è possibile fare

riferimento all'elenco (cd **elenco IPA**) pubblicato sul sito dell'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (www.indicepa.gov.it).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, **potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni**, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.

In particolare, relativamente all'**individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società**, si osserva che il **D.M. 23.01.2015**, come modificato da ultimo dal **D.M. 09.01.2018**, ha stabilito, all'**articolo 5-ter, comma 2**, che per le operazioni per le quali è stata emessa fattura, le disposizioni dell'[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#) si applicano a quei soggetti inseriti ***"nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l'anno successivo. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell'eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente"***.

Il citato **articolo 5-ter, comma 3**, stabilisce inoltre che nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno entro il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni in argomento alle operazioni per le quali è **emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo**.

Nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d'anno dopo il 30 settembre**, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano le disposizioni dell'articolo 17-ter alle operazioni effettuate **a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo**.

Il successivo comma 4 dispone altresì che nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno entro il 30 settembre**, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni dettate dall'[articolo 17-ter](#) **fino al 31 dicembre dell'anno in corso**.

Nel caso in cui **il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno dopo il 30 settembre**, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura **fino al 31 dicembre dell'anno successivo** ([circolare AdE 9/E/2018](#)).

Dal quadro sopra delineato deriva che **solo mediante la consultazione dei predetti elenchi** i soggetti passivi Iva interessati potranno verificare le informazioni relative ai loro cessionari/committenti e **stabilire se applicare o meno la scissione dei pagamenti**; in altri termini, agli elenchi viene attribuita **efficacia costitutiva**, in coerenza con quanto precisato nella [circolare 27/E/2017](#).

Si ricorda infine che con la **decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio UE del 24 luglio 2020**, recante modifica della **decisione di esecuzione (UE) 2017/784**, l'Italia è stata **autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 2023 la misura dello split payment**, lasciandone invariato l'ambito di applicazione (misura speciale di deroga agli [articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE](#)).